

(n. 510)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dai deputati: Foti, Cancelleri, Campo, Cappello, Ciancio, De Luca, Di Caro, Di Paola, Mangiacavallo, Marano, Palmeri, Pagana, Pasqua, Schillaci, Siragusa, Sunseri, Trizzino, Tancredi, Zafarana, Zito

il 6 marzo 2019

Disposizioni in materia di sviluppo della produzione di birra artigianale nella Regione Siciliana

---O---

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

negli ultimi anni il settore agro-alimentare siciliano ha ottenuto ottimi risultati sia in termini di produzione di qualità, la Regione Siciliana è al primo posto in Italia per numero aziende certificate che producono prodotti biologici, sia in termini di export, con una crescita degli scambi di oltre il 60% negli ultimi dieci anni. Il settore agro-alimentare contribuisce con oltre il 5% del PIL regionale, producendo un valore aggiunto che supera i 4 miliardi di euro.

In questo contesto, un ruolo sempre più interessante va assumendo la produzione di birra artigianale. Avviata nella nostra regione con dei timidi tentativi nei primi anni duemila, la produzione artigianale di birra sta coinvolgendo un numero sempre maggiore di giovani imprenditori con risultati di grande interesse, si è infatti passati da sparute realtà produttive ad oltre 60 negli ultimi anni.

Un ruolo particolare può svolgere, inoltre, la produzione di birra agricola siciliana, derivata dalla trasformazione in azienda delle materie prime aziendali, con una particolare attenzione al collegamento con la rete degli agriturismi, interessati più che mai a rappresentare il consumo più qualificato dei nostri

prodotti agroalimentari.

Di notevole importanza è anche lo sviluppo e l'incentivazione di una filiera siciliana di produzione delle materie prime per la produzione della birra, in modo tale da caratterizzare maggiormente la produzione regionale.

Con la presente legge si vogliono recepire le nuove norme in materia di definizione di birra artigianale e birra agricola siciliana nonché di birrifico artigianale, birrifico agricolo e microbirrifico. La qualificazione e la formazione del personale responsabile dei processi produttivi e degli operatori nelle singole fasi, rappresentano i cardini su cui impostare al meglio un settore produttivo ancora agli albori, ma con interessanti prospettive:

- a) all'articolo 1 vengono indicati l'oggetto e le finalità della proposta di legge;
- b) all'articolo 2 vengono riportate le definizioni di birra artigianale, birrifico artigianale, birrifico agricolo e microbirrifico;
- c) all'articolo 3 si definisce il sistema di produzione di birra artigianale siciliana e la possibilità della concessione dell'uso del Marchio di Qualità regionale per i prodotti agro-alimentari;
- d) gli articoli 4 e 5 definiscono rispettivamente gli interventi a sostegno della produzione birraia artigianale, la promozione della formazione professionale per il settore brassicolo regionale;
- e) con gli articoli 6, 7 e 8 si prevede la possibilità di far rientrare le aziende brassicole tra i soggetti finanziabili con risorse regionali e comunitarie, l'incentivazione allo sviluppo di una filiera siciliana per la produzione delle materie prime necessarie, al fine di caratterizzare maggiormente la produzione regionale;
- f) con l'articolo 9 viene definito l'istituzione del registro dei birrifici artigianali;
- g) agli articoli 10 e 11 la norma finanziaria e l'entrata in vigore.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, favorisce, nell'ambito della promozione delle attività produttive nonché della tutela della qualità del patrimonio alimentare, l'attività di identificazione e di tutela della produzione birraia artigianale della Regione Siciliana attraverso la codificazione delle metodologie classiche di trasformazione, la valorizzazione delle materie prime e la professionalità degli operatori.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:

- a) istituisce, a fini conoscitivi e promozionali, il registro dei birrifici artigianali;
- b) valorizza la produzione birraia artigianale e le sue tradizionali metodologie

di lavorazione;

c) incentiva lo sviluppo della coltivazione e la qualità della lavorazione delle materie prime per la produzione birraia artigianale, con particolare riferimento alla produzione di luppolo e orzo, anche sostenendo la creazione e lo sviluppo della filiera locale;

d) incentiva la creazione di nuove imprese nel settore della produzione di birra artigianale, in particolare di imprese a conduzione femminile e giovanile;

e) incentiva l'introduzione di processi innovativi nelle lavorazioni;

f) promuove la formazione professionale degli operatori del settore, contribuendo alla crescita formativa e professionale dell'intera filiera anche attraverso il riconoscimento della professionalità acquisita e dell'apporto formativo rivolto ai giovani;

g) qualifica e incentiva l'introduzione di processi innovativi nelle lavorazioni, sia sotto il profilo delle materie prime impiegate, sia sotto il profilo dei processi messi in atto allo scopo di raggiungere l'eccellenza dei prodotti;

h) favorisce la corretta informazione al consumatore;

i) attua i necessari controlli per garantire l'applicazione e il rispetto della presente legge al fine di tutelare il prodotto, i produttori e i consumatori;

l) favorisce la ricerca e il miglioramento delle condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione dell'orzo, del luppolo, del malto e dei loro derivati;

m) sostiene ed incentiva la costruzione dei processi di filiera legati alla produzione di birra artigianale con particolare riferimento alla produzione dell'orzo e del malto e di altri ingredienti in grado di legarla in maniera riconoscibile al territorio, anche con l'utilizzo di materie prime di provenienza regionale;

n) promuove lo sviluppo dell'associazionismo economico e della cooperazione tra imprese del comparto e, in particolare, tra imprese dell'eccellenza artigiana.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 "Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra", e successive modifiche ed integrazioni, si intende:

a) per birra artigianale: la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione;

b) per piccolo birrificio indipendente: un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi.

2. Ai soli fini della presente legge, si intende:

a) per piccolo birrificio agricolo: l'impresa agricola che produce birra artigianale di cui alla lettera a), quando l'attività rientra in quelle previste dal comma

terzo dell'articolo 2135 del Codice Civile;

b) per microbirrificio: l'attività che, salve le caratteristiche di cui alla lettera b) del comma 1, produca meno di 10.000 ettolitri/anno;

c) per titolari dei birrifici di cui al presente articolo: soggetti produttori che hanno facoltà di svolgere anche attività di vendita diretta dei prodotti di propria produzione e per il consumo sul posto, utilizzando locali e arredi dell'azienda e con l'osservanza delle norme igienico-sanitarie.

Art. 3.

Disciplinare e Marchio di Qualità

1. La Giunta regionale, su iniziativa dell'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, promuove la definizione di un disciplinare di produzione per i prodotti agricoli e le produzioni alimentari di cui alla presente legge.

2. Alle produzioni birrarie di cui alla presente legge può essere concesso l'uso di marchi di qualità per la valorizzazione di prodotti agricoli ed alimentari di proprietà della Regione Siciliana.

Art. 4.

Interventi a sostegno della diffusione della produzione birraia artigianale

1. La Giunta regionale, al fine di favorire lo sviluppo del settore, il corretto utilizzo del marchio e la crescita professionale degli operatori:

a) promuove attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione della produzione birraia artigianale;

b) promuove la realizzazione di campagne promozionali dei prodotti di cui alla presente legge anche attraverso iniziative integrate con il settore secondario e il turismo;

c) promuove appositi interventi e seminari di assistenza tecnica, e corsi di formazione professionale, avvalendosi anche delle agenzie agricole regionali.

Art. 5

Formazione professionale, qualificazione e aggiornamento

1. La Regione promuove la formazione professionale, la qualificazione e l'aggiornamento degli addetti, per imprimere al comparto uno sviluppo equilibrato con il ricorso alle migliori tecniche produttive, gestite da figure con un elevato grado di preparazione tecnica e professionale per la valorizzazione delle peculiarità delle produzioni regionali.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1 la Regione si avvale del sistema della formazione professionale e delle agenzie regionali e, anche stipulando apposite convenzioni, della collaborazione delle università, dei centri di ricerca e degli istituti di istruzione superiore operanti nel territorio regionale.

3. In particolare la Regione promuove livelli di formazione orientati a garantire:

a) la disponibilità di figure professionali in grado di gestire e coordinare i

processi produttivi aziendali;

b) la disponibilità di operatori qualificati nelle diverse fasi di lavorazione dalla produzione di vendita.

Art. 6

Sostegno all'attività produttiva

1. La Giunta regionale, al fine di incentivare lo sviluppo del settore della produzione della birra artigianale, include il settore tra quelli finanziabili con le risorse proprie e con quelle comunitarie, sia per l'attività agricola di produzione della materia prima, sia per gli investimenti per la realizzazione degli impianti di trasformazione.

Art. 7

Progetti di rete e di filiera e promozione del settore

1. Per dare ulteriore impulso al settore la Giunta regionale:

a) promuove l'immagine delle imprese locali che producono birre artigianali e agricole nella Regione;

b) promuove la creazione di forme di raccordo e di rete tra i soggetti che operano nella filiera della birra artigianale, dalla produzione di cereali da maltare fino al prodotto finito;

c) individua i percorsi della birra quali itinerari promossi a fini economici, culturali e turistici, strumentali alla valorizzazione e alla visibilità della birra artigianale prodotta nella Regione Siciliana.

Art. 8

Promozione della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra

1. L'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea promuove lo sviluppo della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra, con riferimento alla filiera dell'orzo e del luppolo, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 36 della legge 28 luglio 2016, n. 154.

2. Per le finalità di cui alla precedente comma si avvale degli Enti Regionali di ricerca nel settore agricolo.

Art. 9

Decreto di attuazione

1. Entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Regione delle Attività Produttive, d'intesa con l'Assessore regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, disciplina le modalità per:

a) l'istituzione e gestione del registro di cui all'articolo 1;

b) l'organizzazione dei corsi di formazione di cui all'articolo 4.

Art. 10
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.